

N. R.G. VG '2025

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE

La Giudice Alessandra Mirabelli,

letto il ricorso depositato in data 30/6/2025 da _____ di _____

, con sede legale in Via _____

con _____

sede legale in _____ C.F. _____

con sede legale in _____

parte di un gruppo di società riferibili a _____ con cui le Società hanno chiesto, nell'ambito della composizione negoziata di gruppo cui hanno fatto accesso, di:

- 1) confermare le misure protettive *ex art. 18 CCI* per la durata di 120 giorni nei confronti dei c.d. Creditori Inclusi specificamente indicati in ricorso (banche, creditori istituzionali, fornitori non strategici e/o che si sono già procurati titoli esecutivi e/o hanno già intrapreso attività esecutiva, società fornitrici di c.d. *utilities* per scongiurare la risoluzione dei contratti di somministrazione a causa degli inadempimenti pregressi);
- 2) estendere le misure protettive chieste nei confronti dei c.d. Creditori Inclusi di _____

favore dei quali è stata rilasciata dallo stesso fideiussione”, istanza che è stata qualificata dal giudice quale misura cautelare;

che, con ricorso in data 8/8/2025 la Società _____

fronte di sopravvenute esigenze, ha richiesto al Tribunale nei confronti di _____



“concedere,

dapprima inaudita altera parte, e successivamente, a seguito dell'integrazione del contraddittorio con le parti interessate, confermare la seguente misura cautelare: - la sospensione/interruzione, sino al 31.12.2025 o in subordine per tutta la durata delle misure protettive, del pagamento/addebito delle rate in scadenza successivamente al 30.6.2025 dei finanziamenti a medio lungo termini e/o mutui in essere, come meglio descritti in narrativa, con conseguente inibitoria dalla decadenza dal beneficio del termine a seguito del suddetto mancato pagamento e con contestuale divieto per le Banche interessate dalla misura cautelare sopra elencate di estinguere la propria posizione creditoria”;

rilevato che le misure cautelari richieste non sono state disposte prima dell'instaurazione del contraddittorio che è avvenuto, previa notifica dei ricorsi alle parti interessate, all'udienza del 4/9/2025; nessun creditore si è opposto alla conferma delle misure protettive o alla concessione delle misure cautelari;

unico soggetto bancario intervenuto all'udienza, ha confermato la volontà di massima collaborazione e rappresentato che la sospensione degli addebiti sconta una difficoltà tecnica di ottenimento della delibera in tempi celeri, ma non c'è allo stato volontà di assumere iniziative di segnalazione o risoluzione dei rapporti volendo la banca prima esaminare compiutamente il piano;

rilevato che il piano prevede la prosecuzione in forma diretta da parte di

(anche solo) dell'attività di produzione casearia, vendita al dettaglio e commercializzazione di prodotti a proprio marchio e di terzi, la cessione a dei rami commercializzazione e trasporto di (anche solo), di cui si è già resa affittuaria con riferimento al ramo “commercio all'ingrosso”, l'interruzione del servizio di *picking* di , strutturalmente in perdita, con disdetta dei contratti di locazione del magazzino e conseguente riduzione dei costi di struttura (*utilities*, personale, manutenzioni); , che gestisce il ristorante non presentando condizioni economico-finanziarie tali da garantirne il risanamento interno, sarà oggetto al di fuori della procedura di composizione negoziata di cessione a un soggetto terzo a fronte dell'accollo integrale dei debiti, in modo da garantire la continuità dell'attività e dei livelli occupazionali; le risorse per l'esecuzione del piano dovrebbero quindi pervenire dalla gestione in continuità dell'attività industriale e commerciale di , con un EBITDA medio atteso pari a circa 500 K€ annui per il periodo 2026-2030, supportata eventualmente da nuova finanza garantita o ai sensi dell'art. 22 CCI o attraverso la valorizzazione dell'immobile commerciale nel quale è oggi condotta l'attività sito in Via da finanza esterna



tramite apporti da parte dei soci, tra cui la valorizzazione di un immobile in _____ messo a disposizione da _____ per quanto riguarda _____ ciò dovrebbe consentire di formulare una proposta che prevede: 1) per i creditori finanziari (i) la sospensione temporanea dei pagamenti (moratoria delle rate dei mutui e finanziamenti in scadenza), (ii) la ristrutturazione dell'esposizione a breve, mediante consolidamento in forme a medio-lungo, nonché 2) la presentazione di un'istanza di pagamento dilazionato dei crediti erariali *ex* art. 25, c.4-*bis*, CCI, mentre per gli altri creditori di _____ non risulta esplicitato il trattamento, per cui può presumersi la prospettiva di un pagamento integrale, salvo accordi individuali di stralcio/dilazione; per _____ invece, tramite la continuità indiretta e l'intervento dei soci si ventila la necessità di trattare con gli istituti finanziari, con l'Erario e con i fornitori la sospensione temporanea dei pagamenti (moratoria delle rate dei mutui e finanziamenti in scadenza), il pagamento a saldo e stralcio delle posizioni garantite da _____ e di quelle non garantite, accordi fiscali *ex* art. 23, c. 2-*bis* CCI e il pagamento a saldo e stralcio dei fornitori; per _____ il soddisfacimento dei creditori deriverebbe dalla prosecuzione dell'attività, ma a seguito di cessione delle relative quote di proprietà a un soggetto terzo, contribuendo al risanamento del gruppo attraverso la fuoriuscita dal perimetro societario della società in perdita e l'eliminazione di passività potenzialmente gravanti sulla manovra finanziaria di _____ e _____ ;

rilevato che l'esperto dott. _____ ritiene il piano "costruito con rigore e correttezza tecnica inusuali in questa fase" e "già completo nei contenuti economico-finanziari" e percorribile il risanamento alle condizioni e secondo le linee di azione indicate dalle ricorrenti, evidenziando la necessità di far stimare il valore di liquidazione (in funzione della trattativa con il ceto creditorio coinvolto), assicurare l'ottenimento della finanza esterna, proseguire la costruzione (e l'attestazione di fattibilità) del piano, il monitoraggio di eventuali scostamenti dei flussi di cassa rispetto al piano semestrale depositato e le interlocuzioni con il ceto bancario; l'Esperto ha evidenziato la funzionalità delle misure di protezione del patrimonio delle tre Società al sereno svolgimento della trattativa per evitare danni alla continuità o all'integrità dei complessi aziendali in vista della loro cessione aggregata o ordinata; con riferimento alle cautele a protezione del patrimonio dei soci e garanti, ha confermato la concretezza della volontà degli stessi di mettere a disposizione la finanza derivante dalla vendita della casa di _____ e dagli utili dell'attività di _____ e suggerito che le misure siano condizionate quantomeno ai progressi della vendita dell'immobile sotto la vigilanza dell'Esperto;



che, con riferimento alla sospensione delle rate dei mutui, l'Esperto ha evidenziato come il relativo pagamento fin dalle rate di agosto e settembre genererebbe un significativo peggioramento dei flussi rispetto al piano di cassa elaborato dalla società, rendendo "quasi impossibile onorare i debiti di fornitura, se non ricorrendo all'esecrabile omissione dei versamenti tributari e contributivi"

rilevato che ha motivato la sopravvenuta richiesta di sospensione cautelare dell'obbligo di pagamento dei mutui bancari a medio/lungo termine per tutto il periodo di durata della composizione negoziata (31/12/2025) con la finalità di dare sostegno finanziario alla Società e garantire parità di trattamento tra tutti gli istituti di credito, tenuto conto del mancato positivo e tempestivo riscontro del ceto bancario alla relativa richiesta in via negoziale; la ricorrente espone infatti che, a seguito della stagionalità della propria attività e dei minori incassi in periodo estivo, se dovesse onorare le rate di mutuo in scadenza a luglio-settembre si troverebbe nella condizione di non poter regolarmente pagare i fornitori o i contributi, mentre alcune banche che addebitano le rate su conti attivi potrebbero ottenere comunque il pagamento con trattamento differenziato rispetto ad altri creditori finanziari;

che l'Esperto nella propria relazione di aggiornamento ha confermato l'esigenza di sospendere coattivamente l'addebito delle rate di mutuo per dirottare verso la continuità di le risorse finanziarie disponibili sui conti attivi, evidenziando un andamento della cassa a luglio inferiore alle attese ed ha confermato che le banche non risultano aver assunto iniziative per la modifica/risoluzione dei finanziamenti a medio/lungo termine;

che all'udienza l'Esperto ha confermato la prosecuzione degli incontri con le banche, il conferimento di incarico di vendita a un'agenzia per l'immobile di nonché il miglioramento dei flussi di cassa; gli *advisors* delle Società hanno riferito che alcune banche con conti attivi hanno addebitato la rata di agosto, mentre altre non hanno potuto procedere in tal senso, che il progetto di piano verrà definito a breve e immediatamente illustrato al ceto bancario, riconfermando la necessità delle misure cautelari anche "per ovviare ai necessari tempi tecnici per le deliberazioni delle banche o ai costi/ulteriori adempimenti di apertura di nuovi conti"

Osserva

Le misure protettive possono essere confermate per l'orizzonte temporale richiesto dalle ricorrenti nei confronti dei creditori indicati e anche con riferimento alle società del Gruppo per le quali è prevista la parziale cessazione di attività o la cessione delle quote e ciò per preservare



l'integrità e il valore del patrimonio in vista della ristrutturazione programmata del Gruppo stesso.

Presupposto indefettibile per l'accesso dell'imprenditore alla composizione negoziata (e quindi alle misure protettive e cautelari funzionali alla trattativa con i creditori nell'ambito di tale percorso) è l'esistenza di ragionevoli prospettive di risanamento dell'impresa.

Il ricorrente deve quindi allegare un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo prevista dal decreto dirigenziale Ministero della Giustizia 28/9/2021 (cfr. art. 17 comma 3 lett. b) e art. 19 comma 2 lett. d) CCI) e l'esperto deve necessariamente prendere posizione sulla concreta perseguibilità del risanamento (cfr. art. 17 comma 5 CCI), se del caso per effetto dell'esito positivo della trattativa con i creditori coinvolti. Tutto ciò presuppone che sia possibile riportare in equilibrio (finanziario, economico e patrimoniale) l'impresa nella sua accezione oggettiva, anche se nelle mani di un imprenditore diverso. Tale condizione di ingresso è anche la finalità del percorso guidato dall'esperto, cui compete di verificare in ogni momento l'utile perseguibilità del processo di risanamento.

Nel caso di specie le ricorrenti hanno esposto il proprio progetto di ristrutturazione, che appare coerente e non irragionevole, anche se evidentemente condizionato dalla perseguibilità delle azioni previste in discontinuità e dalla capacità del Gruppo di (i) risolvere positivamente la gestione della distribuzione e logistica e (ii) reperire un terzo interessato a rilevare le quote di

Appare evidente la necessità dell'adesione del ceto bancario alla prospettata riscadenziatura del medio/lungo termine - mentre non sembra a oggi in discussione il sostegno sugli affidamenti a breve - ma le Società sembrano orientate a compiere ogni attività utile per completare il piano e farlo attestare nell'interesse delle banche, che infatti non risultano aver posto in essere alcuna iniziativa per risolvere o modificare i contratti di finanziamento e partecipano alle trattative.

Altrettanto evidente è la necessità che il supporto dei soci si concretizzi, come sembrerebbe confermato dal conferimento a un agente immobiliare dell'incarico di vendita della casa di

Gli elementi rappresentati attraverso il filtro e le verifiche dell'Esperto sono quindi allo stato idonei a rendere non inverosimile la prospettiva di risanamento e offrire anche ai creditori delle società che non proseguiranno la propria attività direttamente nell'ambito del Gruppo una soluzione migliorativa rispetto a quella liquidatoria giudiziale.



Sembra quindi sussistere il *fumus boni iuris* (ragionevole perseguibilità del risanamento del Gruppo attraverso la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma indiretta/indiretta, dismissione di rami in perdita e attraverso una modifica degli assetti societari) per la conferma delle misure protettive, anche perché alla introduzione o prosecuzione di attività esecutiva sul patrimonio delle società o necessario all'attività d'impresa o alla risoluzione dei contratti d'impresa (ad es. *utilities*) conseguirebbe il fallimento della prospettiva di ristrutturazione del Gruppo e di accordo con il ceto dei creditori. E' quindi plausibile che i creditori, se le prospettive di riequilibrio economico-finanziario, di conseguimento della finanza esterna e di reperimento di investitori per _____ saranno confermate, si dimostrino disponibili a trattare attraverso l'intervento imparziale dell'Esperto.

E' evidente la funzionalità della protezione ad assicurare il buon esito delle trattative (*periculum*), perché _____ è già destinataria di decreti ingiuntivi e di attività esecutiva, _____ necessita di protezione per la prosecuzione della continuità (anche tramite il mantenimento dei contratti di finanziamento a breve e di quelli di *utilities*) e _____ dell'integrità del patrimonio in vista del passaggio ad altro imprenditore, mentre ogni aggressione di beni/conti correnti/crediti o cessazione dei contratti necessari alla continuità di _____ pregiudicherebbe il piano e il raggiungimento di accordi con i creditori.

La compressione dei diritti dei creditori destinatari delle misure protettive non appare eccessiva, perché la durata delle misure qui concesse è limitata, ed infatti nessuno dei creditori si è opposto allo *stay* richiesto. All'Esperto è affidato il compito di verificare in ogni momento se il Gruppo sia in grado di portare avanti in concreto il proprio progetto, nonché se le trattative possano proseguire secondo buona fede, segnalando se le misure non soddisfano più la loro funzione perché la strategia di intervento prescelta dall'imprenditore non è in grado in concreto di condurre al risanamento (art. 19 comma 6 in combinato disposto con l'art. 17 comma 5 e 21 CCI).

Per quanto attiene alle misure cautelari, è necessaria una premessa sistematica.

Le misure cautelari sono definite dal Codice della Crisi di Impresa come quei "*provvedimenti emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni*" (art. 2 lett. q CCI); nell'ambito della composizione negoziata è altresì presente una disposizione che le qualifica come i provvedimenti "*necessari per condurre a termine le trattative*" (art. 19 comma 1



CCI). Trattasi di provvedimenti che si collocano in un contesto parzialmente diverso rispetto alle previsioni del codice di procedura civile, anche in considerazione della peculiare disciplina della strumentalità, che non richiede l'instaurazione di un giudizio di merito (art. 19, comma 8, CCI).

In ogni caso, l'effetto della loro concessione non può essere definitivo, ma solo assicurare provvisoriamente la tutela delle trattative e il loro buon esito, al fine di portare a compimento il percorso di risanamento iniziato. Il requisito del *periculum in mora*, dal quale non può comunque prescindersi in quanto connaturato alla funzione cautelare, si declina quindi nei termini del concreto rischio che la loro mancata concessione possa pregiudicare l'andamento e il buon esito delle trattative e, di conseguenza, il risanamento dell'impresa, ma il loro effetto non può consistere in una modifica definitiva dei rapporti e dei diritti coinvolti, neppure in chiave anticipatoria della soluzione prospettata, che è pur sempre l'esito di una trattativa con i creditori (o, in caso di concordato o di estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione, della conformazione dei diritti in conseguenza dall'omologa).

E' poi necessario che sia soddisfatto un ulteriore requisito, presente anche in tema di conferma delle misure protettive, ovvero che la concessione e/o la durata della cautela (rispetto alla quale non è esplicitato un termine massimo, lasciato quindi alla determinazione del giudice, fermo comunque il limite dato dalla conclusione del percorso di composizione negoziata) non rappresenti un pregiudizio eccessivo per il soggetto destinatario.

Anche in relazione alle misure cautelari, spetta quindi al Tribunale valutarne in primo luogo la funzionalità a garantire il soddisfacimento degli obiettivi propri della procedura di composizione negoziata, che vanno individuati, da un lato, nel risanamento dell'attività di impresa, dall'altro, nel buon esito delle trattative per il superamento della situazione di crisi.

Nel caso di specie, come osservato, è stata ritenuto possibile il risanamento e quindi legittima la pretesa dell'imprenditore, allo stato e fintanto che risulti plausibile la perseguibilità del piano, di ottenere in astratto tutela per le trattative in corso o da instaurarsi.

E' quindi necessario verificare se le misure richieste siano effettivamente funzionali alla realizzazione del piano e se esista il concreto pericolo che la loro mancata concessione pregiudichi il tentativo di risanamento in corso.

Con riguardo all'estensione della protezione al patrimonio dei soci di
anche quale fideiussore di in favore di), tale effetto risulta appropriato in
ragione del coinvolgimento dei loro patrimoni quali soci illimitatamente responsabili in



relazione alla crisi di _____ e di _____ quale garante di _____ e della loro volontà di mettere a disposizione risorse personali per sostenere il risanamento: l'estemporanea aggressione del loro patrimonio (o anche solo l'acquisto di prelazioni non concordate – ad es. ipoteche giudiziali sugli immobili) da parte di singoli creditori sociali (che a fronte di inadempimenti della società possono procurarsi immediatamente un titolo nei confronti dei soci o garanti) non consentirebbe di perseguire le finalità del piano, quantomeno sotto l'aspetto dell'ordinata destinazione delle risorse secondo la pianificazione rappresentata. Si tratta di un *periculum* che, stante la responsabilità sussidiaria dei patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili, può dirsi immanente alla situazione di crisi/insolvenza in cui la società si trova e non richiede ulteriori connotazioni concrete, perché ogni aggressione o acquisizione di titoli preferenziali su quei patrimoni è idonea ad alterare gli equilibri della trattativa anche in relazione alla prospettiva alternativa della liquidazione giudiziale.

Con riguardo alla posizione del fideiussore, la stessa può ricevere tutela solo laddove sia comprovato l'impegno del garante a intervenire con risorse proprie al risanamento e fintanto che l'inibitoria dalle attività esecutive/cautelari non costituisca un eccessivo *vulnus* per il creditore garantito. Nel caso di specie, pur mancando un atto di impegno formale di

_____ con riferimento *in primis* alla vendita della casa di _____ e alla destinazione della relativa provvista, l'Esperto ha confermato il conferimento dell'incarico a una agenzia immobiliare e la necessità di prevedere il versamento del prezzo in un conto destinato e vincolato: tali impegni e cautele sono necessari affinché la protezione possa essere mantenuta, ma soprattutto il progetto di risanamento possa dirsi ancora realizzabile, per cui l'Esperto dovrà vigilare e, se del caso, pretendere l'assunzione di impegni giuridici e l'attivazione di meccanismi fattuali che diano idonee garanzie.

Poiché la protezione è richiesta solo "in danno" di (alcuni) creditori delle società coinvolte, sussiste il rischio che costoro siano pregiudicati rispetto ad altri creditori dei soci (per crediti personali o in relazione alla loro qualità di soci illimitatamente responsabili o garanti di altre società) della cui esistenza nel ricorso e negli atti del procedimento non vi è tuttavia notizia, ovvero rispetto ad atti dispositivi dei soci che riducano la garanzia generica o specifica nel tempo in cui ai creditori è impedita la tutela coattiva del credito. Si tratta di circostanze che l'Esperto deve necessariamente costantemente monitorare perché, se è vero che la cautela risulta necessaria, nei termini sopra esposti, alla conduzione e alla finalizzazione delle trattative del percorso di risanamento, ai destinatari delle misure non può essere imposto un sacrificio



eccessivo, che si risolva, cioè, in un irreparabile pregiudizio alle ragioni del credito: anche in questo caso grava sull'Esperto un significativo impegno di vigilanza (ed eventuale segnalazione al Tribunale), cui si affianca il dovere di trasparenza e buona fede (comprensivo dell'obbligo di preservare le ragioni dei creditori sociali) dei soci quali parti comunque coinvolte nel risanamento.

La misura cautelare può quindi allo stato essere concessa, salva sua revoca o modifica a seguito di segnalazione dell'Esperto o delle parti ai sensi dell'art. 19 comma 6 CCI.

Non ricorrono invece i presupposti per la sospensione/interruzione del pagamento/addebito delle rate in scadenza dei finanziamenti a medio lungo termine e/o mutui in essere o per vietare alle banche finanziatrici di estinguere in qualsiasi modo la propria posizione creditoria o per sterilizzare gli effetti di tali eventuali inadempimenti.

Per quanto tali misure possano essere rappresentate come strumentali alla trattativa e al buon esito del piano di risanamento (perché le rate non sono evidentemente in questo momento sostenibili se non a scapito della tenuta complessiva del piano finanziario a sei mesi, che, infatti, non ne contempla il pagamento, e perché la rinegoziazione dei mutui è evidentemente oggetto della manovra finanziaria in via di trattativa), la sospensione temporanea delle rate costituisce proprio l'oggetto dell'accordo da raggiungersi col ceto bancario e non può essere imposta dal Tribunale neppure in via provvisoria; le banche hanno a disposizione tutti gli elementi conoscitivi, anche per il tramite dell'Esperto, sulle prospettive di risanamento e sulla necessità per di destinare in questa fase la cassa al sostegno della continuità e sono chiamate a partecipare responsabilmente e attivamente alle trattative, per cui è ragionevole attendersi che possano deliberare una sospensione o anche solo tollerare un ritardato pagamento in questa fase e in vista della ristrutturazione, se ritengano il piano serio e fattibile, e tali valutazioni non possono essere sostituite, in via di principio e pressoché automaticamente, dall'intervento del Tribunale.

Più in generale, le determinazioni dei creditori sulla proposta di modifica dell'obbligazione non sono surrogabili attraverso il ricorso al giudice. Il perimetro oggettivo della protezione tipica individuato dal legislatore nell'inibitoria di azioni esecutive/cautelari o nell'inibitoria (limitata) dell'autotutela contrattuale (comunque riconoscibili solo se non generano una sproporzione inaccettabile alle ragioni dei destinatari) e la ribadita provvisorietà delle cautele atipiche rendono ragione dell'impossibilità attraverso le misure cautelari di alterare in termini sostanziali le posizioni negoziali delle parti.



E' possibile invece preservare le trattative e il loro buon esito senza produrre effetti definitivi quando si tutela, anche indirettamente, l'integrità dei valori aziendali o comunque coinvolti nel risanamento senza aggravare eccessivamente la posizione dei creditori o delle controparti dell'imprenditore, ma ciò richiede la prova, da parte del ricorrente, che tali utilità sono esposte a un rischio concreto di compromissione, anche in conseguenza di condotte che, tenuto conto delle circostanze, possano essere ritenute non conformi agli speciali obblighi di buona fede dei soggetti coinvolti nel percorso di ristrutturazione negoziata.

Se quindi non può essere sospeso autoritativamente il pagamento delle rate (che rimane dovuto e non può essere esonerato senza il consenso del creditore), potrebbero essere inibiti in via provvisoria alcuni effetti dell'eventuale inadempimento, per consentire, senza pregiudicare il credito (comprensivo anche degli interessi di mora), di preservare integra la complessiva posizione del debitore nel corso delle trattative e in relazione agli sviluppi della stessa, ad esempio impedendo, per il limitato periodo delle trattative (e a condizione che il risanamento possa in concreto essere perseguito), la risoluzione o la decadenza dal beneficio del termine fintanto che non sia definitivamente sciolta, a seguito della contrattazione in buona fede, l'alternativa tra la rinegoziazione del debito o l'intervento di finanza esterna per il pagamento dello scaduto. In questi casi l'intervento del giudice, se la controparte minacci l'immediata decadenza dal termine sulla scorta di clausole contrattuali che rendono rilevante l'inadempimento anche di poche rate o addirittura la semplice emersione della crisi, può rivelarsi necessario per preservare la trattativa, posto che l'obbligo di buona fede nella composizione negoziata imporrebbe al mutuante di astenersi da iniziative frettolose e valutare la serietà del piano di risanamento. Ad eccezione di ipotesi in cui sia quindi configurato o configurabile un concreto *vulnus* per la prosecuzione delle trattative e/o per l'ordinaria prosecuzione dell'attività aziendale, non può ammettersi l'intervento cautelare del giudice, tantomeno, come già evidenziato, per supplire al mancato o ritardato assenso dei creditori finanziari alla temporanea moratoria dei pagamenti che sia precipuo oggetto di negoziazione.

A fronte dell'assenza di iniziative pregiudizievoli, anche solo minacciate dal ceto bancario (che risulta invece coinvolto attivamente nelle trattative) e quindi della insussistente allegazione di un significativo *periculum* come sopra delineato, le circostanze evidenziate della ricorrente quali rischi connessi al mancato intervento giudiziale (disparità di trattamento rispetto alle banche che addebitano le rate su conti attivi; tempi tecnici delle delibere bancarie; eventuali costi di apertura di nuovi conti attivi) non assurgono al rango di pregiudizi giuridicamente rilevanti per



la concessione della cautela, posto che comunque, come sopra evidenziato, non potrebbe per la via giudiziale essere inibito un pagamento dovuto, ma solo sospesi temporaneamente gli effetti di quell'inadempimento.

In estrema sintesi, la richiesta cautelare risulta generica e non supportata da elementi rilevanti in ordine al *periculum*.

Nessuna statuizione deve essere data sulle spese, perché i creditori costituiti non hanno formulato conclusioni contrapposte rispetto a quelle delle Società ricorrenti.

P.Q.M.

1) conferma, fino alla data del 28/10/2025, le misure protettive richieste da

nei confronti dei c.d. Creditori Inclusi (come indicati in ricorso) nell'ambito della composizione negoziata della crisi per la quale è stato nominato esperto il dott. .

2) concede la misura cautelare consistente:

(i) nel divieto per i c.d. Creditori Inclusi di di per tutta la durata delle misure protettive confermate al punto precedente di porre in essere attività esecutiva o cautelare o di procurarsi prelazioni non concordate con il debitore su tutti i beni che compongono il patrimonio di

soci illimitatamente responsabili della società

(ii) nel divieto per i c.d. Creditori Inclusi di a favore dei quali è stata rilasciata fideiussione da per tutta la durata delle misure protettive confermate al punto precedente di porre in essere attività esecutiva o cautelare o di procurarsi prelazioni non concordate con il debitore su tutti i beni che compongono il patrimonio del garante.

3) rigetta le altre richieste cautelari di

Nulla sulle spese.

Dispone la comunicazione del presente decreto, a cura della Cancelleria, alle parti costituite e all'Esperto, nonché al registro delle imprese, ai sensi di legge, per la relativa pubblicazione.



Bologna, 22 settembre 2025

La Giudice
Alessandra Mirabelli

